

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
dell'8 dicembre 1975
concernente la qualità delle acque di balneazione
 (76/160/CEE)

(GU L 31 del 5.2.1976, pag. 1)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Direttiva del Consiglio del 23 dicembre 1991 (91/692/CEE)	L 377	48	31.12.1991
► <u>M2</u>	Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003	L 122	36	16.5.2003
► <u>M3</u>	Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008	L 311	1	21.11.2008

Modificata da:

► <u>A1</u>	Atto di adesione della Grecia	L 291	17	19.11.1979
► <u>A2</u>	Atto di adesione della Spagna e del Portogallo	L 302	23	15.11.1985
► <u>A3</u>	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995



DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
dell'8 dicembre 1975
concernente la qualità delle acque di balneazione
(76/160/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che la protezione dell'ambiente e della salute pubblica impone di ridurre l'inquinamento delle acque di balneazione e di preservare queste ultime da un deterioramento ulteriore;

considerando che un controllo delle acque di balneazione è necessario per raggiungere, nel quadro del funzionamento del mercato comune, gli obiettivi della Comunità in materia di miglioramento delle condizioni di vita, di sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità e di espansione continua ed equilibrata;

considerando che in questo campo esistono certe disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che hanno un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune, ma che tutti i poteri d'azione all'uopo necessari non sono stati previsti dal trattato;

considerando che il programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale ⁽³⁾ prevede di fissare in comune gli obiettivi di qualità che determinano le varie esigenze cui un ambiente deve soddisfare e, in particolare, la definizione dei parametri per le acque, comprese le acque di balneazione;

considerando che per raggiungere questi obiettivi di qualità gli Stati membri dovranno fissare dei valori limite corrispondenti a determinati parametri; che le acque di balneazione dovranno essere rese conformi a tali valori entro un termine di dieci anni dalla notifica della presente direttiva;

considerando che è necessario disporre che le acque di balneazione siano considerate, a determinate condizioni, conformi ai valori dei relativi parametri, anche se una certa percentuale di campioni prelevati durante la stagione balneare non rispettasse i limiti precisati nell'allegato;

considerando che, per conferire una certa elasticità all'applicazione della presente direttiva, si deve accordare agli Stati membri la facoltà di prevedere deroghe; che, tuttavia, tali deroghe non potranno fare astrazione dai dettami della tutela della salute pubblica;

considerando che il progresso della tecnica rende necessario un rapido adeguamento delle prescrizioni tecniche definite nell'allegato; che, per facilitare l'attuazione dei provvedimenti all'uopo necessari, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico;

considerando che l'opinione pubblica manifesta un crescente interesse per i problemi relativi all'ambiente e al miglioramento della sua qualità; che occorre quindi informarla obiettivamente sulla qualità delle acque di balneazione,

⁽¹⁾ GU n. C 128 del 9.6.1975, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. C 286 del 15.12.1975, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. C 112 del 20.12.1973, pag. 3.

▼B

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda la qualità delle acque di balneazione, ad eccezione delle acque destinate ad usi terapeutici e delle acque di piscina.
2. Ai sensi della presente direttiva si intendono per:
 - a) «acque di balneazione» le acque, o parte di esse, dolci, correnti o stagnanti, e l'acqua di mare, nelle quali la balneazione:
 - e espressamente autorizzata dalle autorità competenti dei singoli Stati membri oppure
 - non è vietata ed è praticata in maniera consuetudinaria da un congruo numero di bagnanti;
 - b) «zona di balneazione» il luogo in cui si trovano le acque di balneazione;
 - c) «stagione balneare» il periodo di tempo in cui, tenuto conto delle consuetudini locali, ivi comprese le eventuali misure locali che concernono la pratica della balneazione, e delle condizioni meteorologiche, si può contare su un congruo afflusso di bagnanti.

Articolo 2

I parametri fisico-chimici e microbiologici applicabili alle acque di balneazione sono indicati nell'allegato che costituisce parte integrante della presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri stabiliscono per tutte le zone di balneazione, o per ciascuna di esse, i valori applicabili alle acque di balneazione per ciò che concerne i parametri indicati nell'allegato.

Quanto ai parametri per i quali non figura alcun valore nell'allegato, gli Stati membri possono non fissare valori in applicazione del primo comma, finché non siano state determinate le cifre.

2. I valori fissati in base al paragrafo 1 non possono essere meno rigorosi di quelli indicati nella colonna I dell'allegato.
3. Qualora figurino valori nella colonna G dell'allegato, con o senza valore corrispondente nella colonna I dello stesso allegato, gli Stati membri si sforzano di rispettarli come valori-guida, fatto salvo l'articolo 7.

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, entro un periodo di dieci anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, la qualità delle acque di balneazione sia resa conforme ai valori limite fissati ai sensi dell'articolo 3.
2. Gli Stati membri si adoperano affinché nelle zone di balneazione che saranno create dalle autorità competenti degli Stati membri dopo la notifica della presente direttiva e che saranno specialmente attrezzate per la balneazione, i valori I di cui all'allegato siano osservati sin dall'apertura della balneazione. Tuttavia, per le zone di balneazione create nei due anni successivi a detta notifica, questi valori potranno essere rispettati solo alla fine di tale periodo.
3. In casi eccezionali gli Stati membri possono concedere deroghe per quanto concerne il termine di dieci anni previsto nel paragrafo 1. Le giustificazioni di questa deroga, basate su un piano di gestione delle acque all'interno della zona interessata, devono essere notificate al più

▼B

presto alla Commissione, al massimo entro un termine di sei anni dalla notifica della presente direttiva. La Commissione procederà ad un approfondito esame di tali giustificazioni e, se necessario, presenterà al Consiglio proposte adeguate in materia.

4. Per quanto riguarda l'acqua di mare vicina alle frontiere e la acque che attraversano le frontiere che influiscono sulla qualità delle acque di balneazione di un altro Stato membro, le conseguenze da trarre dagli obiettivi di qualità comuni, per le zone di balneazione, verranno determinate di concerto fra gli Stati rivieraschi.

La Commissione può partecipare a tale concertazione.

Articolo 5

1. Per l'applicazione dell'articolo 4, le acque di balneazione si considerano conformi ai parametri che ad esse si riferiscono:

quando i campioni di queste acque, prelevati con la frequenza prevista nell'allegato, in uno stesso luogo di prelievo, indicano che esse sono conformi ai valori dei parametri concernenti la qualità delle acque in questione per:

- il 95 % dei campioni, nel caso dei parametriconformi a quelli specificati nella colonna I dell'allegato
- il 90 % dei campioni negli altri casi eccetto per i parametri «coliformi totali» e «coliformi fecali» in cui la percentuale dei campioni può essere dell'80 %,

e quando, per il 5 %, il 10 % o il 20 % dei campioni che, secondo i casi, non sono conformi:

- l'acqua non si discosta più del 50 % del valore dei parametri in questione, esclusi i parametri microbiologici, il pH e l'ossigeno disciolto;
- i campioni d'acqua, prelevati successivamente ad una frequenza statisticamente adeguata, non si discostano dai valori dei parametri che ad essa si riferiscono.

2. Il superamento dei valori di cui all'articolo 3 non viene preso in considerazione nel calcolare le percentuali stabilite al paragrafo 1 qualora esso sia determinato da inondazioni, da catastrofi naturali o da condizioni meteorologiche eccezionali.

Articolo 6

1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano i campionamenti per i quali la frequenza minima è fissata nell'allegato.

2. I campioni sono prelevati nei luoghi dove la densità media giornaliera dei bagnanti è massima. Essi sono prelevati preferibilmente ad una profondità di 30 centimetri sotto il pelo dell'acqua, ad eccezione dei campioni di oli minerali che sono prelevati alla superficie dell'acqua. I prelievi dei campioni iniziano due settimane prima dell'inizio della stagione balneare.

3. Deve essere effettuata e ripetuta periodicamente una minuziosa indagine locale delle condizioni prevalenti a monte, per le acque dolci correnti, e delle condizioni dell'ambiente circostante, per le acque dolci stagnanti e per l'acqua di mare, allo scopo di determinare il profilo geografico e topografico, nonché il volume e la natura di tutti gli scarichi inquinanti e potenzialmente inquinanti e gli effetti che hanno in funzione della loro distanza dalla zona di balneazione.

4. Qualora l'ispezione dell'autorità competente, o il campionamento, rivelino o inducano a sospettare la presenza di scarichi di sostanze che possono ridurre la qualità delle acque di balneazione, occorre effettuare campionamenti supplementari. Campionamenti supplementari devono

▼B

essere altresì effettuati per qualsiasi altro sospetto di deterioramento della qualità delle acque.

5. I metodi di analisi di riferimento relativi ai parametri presi in considerazione sono indicati nell'allegato. I laboratori che seguano altri metodi devono assicurarsi che i loro risultati siano equivalenti o comparabili a quelli indicati in allegato.

Articolo 7

1. L'applicazione delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva non può in nessun caso avere l'effetto di accrescere direttamente o indirettamente il deterioramento dell'attuale qualità delle acque di balneazione.

2. Gli Stati membri sono liberi, in qualsiasi momento, di stabilire per le acque di balneazione valori più rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva.

Articolo 8

Sono previste deroghe alla presente direttiva

- a) per alcuni parametri segnati (0) nell'allegato, in ragione di condizioni meteorologiche o geografiche eccezionali;
- b) qualora le acque di balneazione si arricchiscano naturalmente di talune sostanze, con superamento dei limiti fissati nell'allegato.

Per arricchimento naturale si intende il processo mediante il quale una data massa di acqua riceve dal suolo talune sostanze in esso contenute, senza alcun intervento dell'uomo.

In nessun caso le deroghe di cui al presente articolo possono fare astrazione dai dettami della tutela della salute pubblica.

In caso di deroga, lo Stato membro deve informare immediatamente la Commissione, indicando i motivi ed i limiti di tempo.

▼M3*Articolo 9*

La Commissione adotta le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico i valori parametrici G e I e i metodi di analisi riportati nell'allegato della presente direttiva.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

▼B*Articolo 10*

1. È istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico qui di seguito denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

▼M2*Articolo 11*

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico.

▼M3

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 *bis*, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7, della decisione

▼ M3

1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

▼ B*Articolo 12*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

▼ M1*Articolo 13*

Ogni anno e per la prima volta il 31 dicembre 1993, gli Stati membri comunicano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE ⁽¹⁾. Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro la fine dell'anno in questione. La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro quattro mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

▼ B*Articolo 14*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(¹) GU n. L 377 del 31.12.1991, p. 48.

ALLEGATO

REQUISITI DI QUALITÀ DELLE ACQUE MARINE DI BALNEAZIONE

	Parametri	G	I	Frequenza minima di campionamento	Metodo d'analisi o d'ispezione
	<i>Microbiologici:</i>				
1	Coliformi totali /100 ml	500	10000	bimensile(1)	Fermentazione in più provette. Trapianto delle provette positive su terreno di conferma.
2	Coliformi fecali /100 ml	100	2000	bimensile (1)	Computo secondo il sistema MPN (Most Probable Number = numero più probabile) o filtrazione su membrana e coltura su terreno adeguato, quale agar al lattosio al tergitol, endo agar, brodo al teepol 0,4 %, trapianto e identificazione delle colonie sospette Per 1° e 2° temperatura d'incubazione variabile a seconda che si ricerchino i coliformi totali o i coliformi fecali
3	Streptococchi fecali /100 ml	100	—	(2)	Metodo di Litsky Computo secondo il sistema MPN (Most Probable Number = numero più probabile) o filtrazione su membrana. Coltura su terreno adeguato
4	Salmonelle /1 l	—	0	(2)	Concentrazione mediante filtrazione su membrana. Inoculazione su terreno tipo. Arricchimento trapianto su agar di isolamento — identificazione
5	Enterovirus PFU/10 l	—	0	(2)	Concentrazione mediante filtrazione su membrana, flocculazione o centrifugazione e conferma
	<i>Fisico-chimici:</i>				
6	pH	—	6-9 (0)	(2)	Elettrometria con calibrazione ai pH 7 e 9
7	Colorazione	—	assenza di variazione anormale del colore (0)	bimensile (1)	Ispezione visiva o fotometria secondo gli standard della scala Pt-Co
		—	—	(2)	

▼B

	Parametri	G	I	Frequenza minima di campionamento	Metodo d'analisi o d'ispezione
8	Oli minerali mg/l	— ± 0,3	assenza di pellicola visibile sulla superficie dell'acqua e assenza di odore —	bimensile (1) (2)	Ispezione visiva o olfattiva o estrazione da un volume sufficiente e pesata del residuo secco
9	Sostanze tensio-attive che reagiscono al blu di metilene mg/l (lauril-solfato)	— ± 0,3	assenza di schiuma persistente —	bimensile (1) (2)	Ispezione visiva o spettrofotometria di assorbimento al blu di metilene
10	Fenoli (indici fenoli) mg/l C ₅ H ₅ OH	— ± 0,005	nessun odore specifico ± 0,005	bimensile (1) (2)	Verifica dell'assenza di odore specifico provocato dal fenolo o spettrofotometria di assorbimento. Metodo della 4-aminoantipirina (4 A.A.P.)
11	Trasparenza m	2	1 (0)	bimensile (1)	Disco di Secchi
12	Ossigeno disciolto % saturazione O ₂	80-120	—	(2)	Metodo di Winkler o metodo elettrometrico (misuratore di ossigeno)
13	Residui bituminosi e materiale galleggiante come legno, plastica, bottiglie, recipienti di vetro, plastica, gomma o di qualsiasi altra materia. Frammenti o schegge	assenza		bimensile (1)	Ispezione visiva
14	Ammoniaca mg/l NH ₄			(3)	Spettrofotometria di assorbimento, reattivo di Nessler, o metodo al blu indofenolo
15	Azoto Kjeldahl mg/l N			(3)	Metodo di Kjeldahl

▼B

	Parametri	G	I	Frequenza minima di campionamento	Metodo d'analisi o d'ispezione
16	<i>Altre sostanze considerate come indici di inquinamento:</i> Antiparassitari (paration, HCH, diedrina) mg/l			(2)	Estrazione mediante appropriati solventi e determinazione cromatografica
17	Metalli pesanti quali: Arsenico mg/l As Cadmio Cd Cromo VI Cr VI Piombo Pb Mercurio Hg			(2)	} Assorbimento atomico eventualmente preceduto da una estrazione
18	Cianuri mg/l Cn			(2)	Spettrofotometria di assorbimento con reattivo specifico
19	Nitrati e fosfati mg/l NO ₃ fosfati PO ₄			(3)	Spettrofotometria di assorbimento con reattivo specifico

G = guida

I = imperativo

(0) Superamento dei limiti previsti in presenza di eccezionali condizioni geografiche o meteorologiche.

(1) Quando un campionamento effettuato negli anni precedenti ha dato risultati nettamente più favorevoli di quelli previsti nel presente allegato e quando non è intervenuto nessun fattore di diminuzione della qualità delle acque, la frequenza di campionamento può essere ridotta di un fattore 2 da parte delle competenti autorità.

(2) Tenore da verificare, da parte delle autorità competenti, qualora l'indagine effettuata nella zona di balneazione ne riveli la presenza possibile o il deterioramento della qualità della acque.

(3) Tali parametri devono essere verificati dalle autorità competenti, quando vi sia tendenza all'eutrofizzazione delle acque.